



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
**SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'UMBRIA  
E DELLE MARCHE**

**Il Soprintendente**

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 3040 del 22/6/2017 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio di Tullio Seppilli riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

**D I C H I A R A**

che l'archivio del prof. Tullio Seppilli di Perugia

**costituito da:** 156 faldoni di documentazione, con estremi cronologici dal 1951 al 2017

**di proprietà  
detenuto  
conservato** privato

**è di interesse storico particolarmente importante** e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio è di grande valore ed interesse scientifico in quanto raccoglie tutta l'attività svolta in oltre 60 anni dal prof. Seppilli relativa a studi, conferenze, lezioni, seminari universitari e ricerche, oltre a corrispondenza con le più illustri personalità nell'ambito della scienza antropologica.

Nato a Padova nel 1928. A seguito delle leggi razziali fasciste del 1938 è emigrato con i suoi familiari in Brasile, a São Paulo, dove ha completato la scuola elementare, ha seguito gli studi secondari e ha iniziato il percorso universitario nell'area socio-antropologica.

Tornato in Italia a fine '47 si è poi laureato a pieni voti e lode in scienze naturali nell'Università di Roma "La Sapienza", con una tesi di antropologia (fisica). In quella Università è stato il primo assistente di Ernesto de Martino e nella Scuola di specializzazione in scienze etnologiche ha avuto fra i maestri Raffaele Pettazzoni, storico delle religioni, e Alberto Carlo Blanc, paletnologo. Con Ernesto de Martino ha fondato nel 1953 il Centro etnologico italiano, cui partecipavano Giovanni Battista Bronzini, Romano Calisi, Diego Carpitella, Alberto Mario Cirese, Vittorio Lanternari, Pier Paolo Pasolini, Amalia Signorelli. E poi, sempre con de Martino e Romano Calisi il Centro italiano per il film etnografico e sociologico, da cui nacque a Firenze nel 1959 il Festival dei popoli (rassegna internazionale del film di documentazione sociale), giunto ormai oggi alla 50ª edizione (del quale è vice-presidente). Ha attivamente partecipato a partire da quegli anni, in Italia, alla ripresa unitaria delle scienze sociali (con la Associazione italiana di scienze sociali, costituita nel 1957) e, particolarmente, alla costituzione dell'antropologia culturale e dell'antropologia medica.

Dal 1955 al 2000 ha insegnato ininterrottamente nell'Università di Perugia – etnologia, antropologia culturale, antropologia medica, etnopsichiatria – percorrendovi tutti i gradini della carriera accademica, e costituendovi sin dal '56 il primo Istituto di etnologia e antropologia culturale e nel 1958 il Centro italiano per lo studio della comunicazione di massa. Ha diretto l'Istituto, e poi (1998) il Dipartimento uomo & territorio in cui l'Istituto è confluito, fino all'età del pensionamento (2000). Ed è anche stato vice-direttore del Centro interuniversitario di ricerca sullo sciamanismo eurasiatico, con sede centrale nell'Università di Perugia. Per circa dieci anni (1966-1975), su proposta di Eugenio Garin e di Cesare Luporini ha anche insegnato antropologia culturale nell'Università di Firenze. Nel corso di questo lungo periodo ha svolto cicli di lezioni in numerose Università italiane e straniere (Spagna, Canada, Messico, Brasile). E in numerose strutture operative o associative. Ha ricevuto nel 2003 il dottorato honoris causa dalla Universidad Veracruzana, una delle maggiori sedi universitarie messicane.

È stato presidente dal 1988 della Società italiana di antropologia medica [SIAM] e direttore della sua rivista "AM" e della relativa collana editoriale "Biblioteca di antropologia medica" [BAM, Argo Editrice, Lecce]. E dal 1993 presidente della Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute (Perugia), che svolge soprattutto in Italia e in America Latina un'ampia attività di ricerca, progettazione, formazione ed editoria nell'ambito dell'antropologia medica e della sanità pubblica. È autore, fra il 1946 e il 2009, talora in collaborazione con altri, di oltre 550 pubblicazioni.

Il prof. Tullio Seppilli è morto a Perugia il 23 agosto 2017.

L'archivio, organizzato e ordinato per anno, è ottimamente conservato presso la Fondazione Angelo Celli di Perugia, in un grande armadio ligneo, e si compone di 156 faldoni ordinati cronologicamente, con estremi dal 1951 al 2017, che contengono tutta la documentazione prodotta dal prof. Tullio Seppilli nel corso della sua illustre attività professionale.

Notifica in particolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordino, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67,

sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);

- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il divieto di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

PERUGIA

11 SET. 2017



IL SOPRINTENDENTE

dott. Mario Squadroni